



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PIARULLI, D’ANGELO, DONNO, CROATTI,
LANNUTTI, TRENTACOSTE e VANIN**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2020

Disposizioni per il rilancio dell’edilizia penitenziaria e istituzione
dei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria

ONOREVOLI SENATORI. - La questione carceraria è ormai una emergenza cronica che espone il sistema penitenziario, aspetto nevralgico dello Stato di diritto nel nostro Paese come in tutti gli ordinamenti avanzati. Si dice che la misura della salute di un sistema sociale e politico sia data dalle condizioni in cui versano i detenuti. L'Italia deve assumere con coraggio la questione tra le sue priorità che, in particolare, richiede interventi di natura edile.

Come dimostrano plasticamente i dati, tra cui si segnalano quelli del XV rapporto sulle condizioni di detenzione dell'Osservatorio Antigone, nonostante i maggiori stanziamenti, restano alcune inefficienze e asimmetrie nel processo decisionale che è necessario chiarire.

A tale proposito si intende intervenire con il presente disegno di legge, con la seguente convinzione di fondo: il problema dell'adeguatezza delle strutture non è solo una questione di risorse economiche, è anche un tema di coinvolgimento degli operatori penitenziari nel processo decisionale di adeguamento.

Il disegno di legge consta di sette articoli e un allegato.

L'articolo 1 dispone alcune modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 (recante « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria »). In particolare si prevede che il personale della polizia penitenziaria, invece di poter procedere alla « effettuazione, in casi di urgenza, di progetti e perizie per la ristrutturazione degli immobili dell'Amministrazione penitenziaria », possa effettuare « progetti e perizie per la ristrutturazione, il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione, anche straordinaria, degli im-

mobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie, ivi compresi gli alloggi di servizio, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti ». Inoltre, possa anche gestire le procedure di affidamento relative a tali operazioni, individuare immobili « pubblici » dismessi e idonei alla riconversione per realizzare strutture penitenziarie. Si dispone anche esplicitamente che tale personale resti di supporto dell'autorità di vertice dell'Amministrazione per la redazione del programma triennale dei lavori e biennale delle forniture e dei servizi.

L'articolo 2 istituisce i ruoli tecnici di edilizia penitenziaria nel Corpo di polizia penitenziaria, distinguendo gli ispettori tecnici (ruolo degli ispettori geometri e ruolo degli ispettori periti industriali) e i funzionari tecnici (ruolo dei funzionari ingegneri e ruolo dei funzionari architetti). Entrambe le categorie si dividono in cinque qualifiche. Gli ispettori in: vice ispettore tecnico; ispettore tecnico; ispettore capo tecnico; ispettore superiore tecnico; sostituto commissario tecnico. I funzionari in: commissario tecnico; commissario capo tecnico; dirigente aggiunto tecnico; dirigente tecnico; primo dirigente tecnico.

L'articolo 3 descrive le funzioni per ciascun ruolo, distinguendo tra i due ruoli secondo il principio di competenza e ragionevolezza, orientando il riparto al rispetto del buon andamento (articolo 97 della Costituzione).

L'articolo 4 estende l'incentivo per l'assunzione di funzioni tecniche, previsto dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (« Codice dei contratti

pubblici»), al personale dei ruoli istituiti che assumono «responsabilità nella fase di affidamento ed esecuzione del contratto e ai loro collaboratori».

L'articolo 5 dispone l'accesso a tali ruoli mediante concorso, rinviando alle norme del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

(«Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85»).

L'articolo 6 stabilisce la copertura finanziaria.

L'articolo 7 reca le necessarie disposizioni transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 35 della legge
15 dicembre 1990, n. 395)*

1. Al comma 2 dell'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

« *c)* effettuazione di progetti e perizie per la ristrutturazione, il restauro, il risanamento conservativo e la manutenzione, anche straordinaria, degli immobili in uso governativo all'amministrazione penitenziaria, nonché per la realizzazione di nuove strutture penitenziarie, ivi compresi gli alloggi di servizio, ovvero per l'aumento della capienza delle strutture esistenti »;

b) dopo la lettera *c)* sono aggiunte le seguenti:

« *c-bis)* gestione delle procedure di affidamento degli interventi di cui alla lettera *c)*, delle procedure di formazione dei contratti e di esecuzione degli stessi in conformità alla normativa vigente in materia, relativamente alle attività di competenza del responsabile unico del procedimento, del direttore dei lavori e dei collaudatori;

c-ter) individuazione di immobili, nella disponibilità dello Stato o di enti pubblici territoriali e non territoriali, dismessi e idonei alla riconversione, alla permuta e alla costituzione di diritti reali sugli immobili in favore di terzi, al fine della loro valorizzazione per la realizzazione di strutture penitenziarie;

c-quater) supporto all'autorità di vertice dell'Amministrazione per la redazione del programma triennale dei lavori e del programma biennale delle forniture e dei servizi ».

Art. 2.

(Istituzione dei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria nel Corpo di polizia penitenziaria)

1. Sono istituiti i ruoli degli ispettori tecnici di edilizia penitenziaria nel Corpo di polizia penitenziaria che si distinguono come segue:

- a) ruolo degli ispettori geometri;
- b) ruolo degli ispettori periti industriali.

2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche:

- a) vice ispettore tecnico;
- b) ispettore tecnico;
- c) ispettore capo tecnico;
- d) ispettore superiore tecnico;
- e) sostituto commissario tecnico.

3. Sono istituiti i ruoli dei funzionari tecnici di edilizia penitenziaria nel Corpo di polizia penitenziaria che si distinguono come segue:

- a) ruolo dei funzionari ingegneri;
- b) ruolo dei funzionari architetti.

4. I ruoli di cui al comma 3 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche:

- a) commissario tecnico;
- b) commissario capo tecnico;
- c) dirigente aggiunto tecnico;
- d) dirigente tecnico;
- e) primo dirigente tecnico.

Art. 3.

(Attribuzioni del personale inquadrato nei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria del Corpo di polizia penitenziaria)

1. Il personale inquadrato nei ruoli di cui all'articolo 2, comma 1, svolge in via esclusiva, nei limiti delle proprie competenze professionali, i seguenti incarichi, come disciplinati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) componente del Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia (VISAG), istituito con decreto del Ministro della giustizia 28 luglio 2017;

b) componente della Commissione regionale per l'assegnazione degli alloggi di servizio;

c) componente di commissioni e gruppi di lavoro per le finalità istituzionali;

d) attività di supporto e assistenza ai profili professionali superiori;

e) ogni altro incarico rientrante nella sfera professionale affine al titolo di studio posseduto, all'abilitazione all'esercizio della professione o all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza o ad altri albi o elenchi specialistici.

2. Il personale inquadrato nei ruoli di cui all'articolo 2, comma 3, svolge in via esclusiva, nei limiti delle proprie competenze professionali, i seguenti incarichi, come disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a) responsabile del procedimento;

b) progettazione e direzione dei lavori;

c) direttore dell'esecuzione del contratto per servizi e forniture di natura tecnica;

d) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) professionista antincendio;

f) componente del Servizio di vigilanza sulla sicurezza per l'amministrazione della giustizia (VISAG), istituito con decreto del Ministro della giustizia 28 luglio 2017;

g) collaudi e verifiche di conformità;

h) responsabile del servizio di prevenzione e protezione come disciplinato dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i) componente della Commissione regionale per l'assegnazione degli alloggi di servizio;

l) coordinamento regionale per gli alloggi di servizio;

m) componente di commissioni e gruppi di lavoro per le finalità istituzionali;

n) attività di collaborazione e ausilio ai profili professionali superiori;

o) ogni altro incarico rientrante nella sfera professionale affine al titolo di studio posseduto, all'abilitazione all'esercizio della professione o all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza o ad altri albi o elenchi specialistici.

3. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui ai commi 1 e 2 sono indicate nella tabella A1 dell'allegato I annesso alla presente legge. Nella tabella A2 dell'allegato I sono altresì indicati i profili di inquadramento del personale che transita dal Comparto Funzioni Centrali al ruolo degli ispettori e dei funzionari tecnici di edilizia penitenziaria.

4. Il personale inquadrato nei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria di cui ai commi 1 e 2 svolge i compiti istituzionali, nonché gli altri incarichi professionali affidati, nel rispetto delle competenze stabilite nei rispet-

tivi ordinamenti professionali e nelle altre disposizioni previste dalle leggi in materia senza vincoli di subordinazione gerarchica, ma soltanto funzionale, nei confronti dell'autorità che ha conferito l'incarico.

Art. 4.

(Incentivi per funzioni tecniche)

1. L'incentivo di cui all'articolo 113 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è dovuto a tutto il personale inquadrato nei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria che assume responsabilità nella fase di affidamento ed esecuzione del contratto e ai suoi collaboratori, inquadrati nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, e, ai sensi del medesimo articolo 113, i relativi oneri sono posti a carico degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

Art. 5.

(Accesso alla qualifica. Norma di rinvio)

1. L'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli ispettori tecnici di edilizia penitenziaria avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con le modalità di cui agli articoli 17, 18 e 19 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, anche con riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

2. Le promozioni alle qualifiche di ispettore tecnico, ispettore capo tecnico, ispettore superiore tecnico e sostituto commissario tecnico avvengono con le modalità di cui agli articoli 20, 21, 22 e 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Le progressioni di carriera avvengono altresì nel rispetto dei requisiti previsti dalla tabella A2

dell'allegato I, con riferimento ai titoli di studio e di abilitazione professionale.

3. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di edilizia penitenziaria avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, con le modalità di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, anche con riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Le progressioni di carriera avvengono altresì nel rispetto dei requisiti previsti dalla tabella A2 dell'allegato I, con riferimento ai titoli di studio e di abilitazione professionale.

4. Le promozioni alle qualifiche di dirigente aggiunto tecnico, dirigente tecnico e primo dirigente tecnico avvengono con le modalità di cui agli articoli 30, 30-bis e 30-ter del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.

5. Al personale inquadrato nei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, nonché la tabella di equiparazione di cui all'allegato II del medesimo decreto legislativo.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a decorrere dall'anno 2023, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dalla presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Il personale del Ministero della giustizia appartenente ai profili tecnici di ingegnere, architetto, geometra e perito industriale, inquadrato nel Comparto Funzioni Centrali con la qualifica di assistente tecnico e funzionario tecnico, in possesso dei titoli tecnici previsti dalla presente legge, transita, a domanda, nei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria, nelle corrispondenti qualifiche secondo quanto stabilito dalla tabella A2 dell'allegato I. Il personale tecnico che ne fa richiesta, in fase di prima attuazione, transita anche in esubero rispetto ai posti disponibili nella medesima tabella A2. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti il periodo e la modalità per la presentazione delle domande di passaggio ai ruoli tecnici di edilizia penitenziaria. Gli inquadramenti nei nuovi profili sono effettuati entro tre mesi dalla data di scadenza delle domande di passaggio.

2. Il personale di cui al comma 1, già appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e transitato ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, transita, a domanda, nei corrispondenti ruoli tecnici di cui al comma 1 e conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.

3. In fase di prima attuazione, il personale inquadrato nella qualifica di assistente tecnico in possesso del diploma di geometra o perito industriale ma privo di abilitazione professionale transita, a domanda, nei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria, in relazione all'anzianità di servizio secondo quanto stabilito dalla tabella A2 dell'allegato I.

4. In fase di prima attuazione, il 20 per cento della dotazione organica di cui alla tabella A1 dell'allegato I è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria in possesso dei titoli professionali di cui alla presente legge e dell'abilitazione professionale. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria transita nei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria al livello di primo ingresso degli ispettori tecnici, corrispondente a vice ispettore tecnico, se tecnico diplomato e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione; transita altresì al primo livello dei funzionari tecnici, corrispondente a commissario tecnico, se tecnico laureato e in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che transita nei ruoli tecnici di edilizia penitenziaria conserva, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilita la distribuzione del personale appartenente ai ruoli tecnici di edilizia penitenziaria all'interno degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e del Dipartimento per la giustizia minorile e delle comunità, lasciando invariati i contingenti totali indicati nella tabella A1 dell'allegato I. Il medesimo decreto stabilisce le modalità per il passaggio, a domanda, tra l'uno e l'altro Dipartimento, sulla base di apposita procedura di interpello.

6. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il responsabile unico del procedimento (RUP) provvede direttamente alla ripartizione dell'incentivo al personale appartenente ai ruoli tecnici di edilizia penitenziaria, nella misura pari al 2 per cento dell'importo posto a base di gara, da liquidare ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge alla conclusione di ciascuna fase del procedimento e, relativamente alla fase di esecuzione dei lavori, in corso d'opera sulla base degli stati di avanzamento dei lavori. In tale caso l'incentivo è suddiviso secondo le aliquote di seguito indicate: 40 per cento al RUP e ai suoi collaboratori; 35 per cento al direttore dei lavori o al direttore dell'esecuzione del contratto e ai suoi collaboratori; 15 per cento al coordinatore della sicurezza; 10 per cento agli incaricati del collaudo o dell'attestazione di conformità. Le somme per la liquidazione dell'incentivo sono prelevate direttamente dai capitoli di finanziamento dell'opera senza essere preventivamente destinate al fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel ripartire le somme ai singoli dipendenti il RUP tiene in conto il livello professionale, le responsabilità assunte e la prestazione di ciascuno degli incaricati.

7. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 113, comma 3, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nei casi in cui non sia adottato, si prescinde dall'accantonamento del 20 per cento del 2 per cento di cui all'articolo 113, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO I
(Articolo 3, comma 3)

TABELLA A1								
DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI TECNICI DI EDILIZIA PENITENZIARIA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA								
Qualifiche			Dipartimento	TOTALI				
				Geometri	Periti Industriali	Ingegneri	Architetti	TOTALE
F U N Z I O N A R I T E C N I C I	a	Primo Dirigente Tecnico	DAP	---	---	5	1	6
			DOG	---	---	1	1	2
			DGCM	---	---	3	1	4
	b	Dirigente Tecnico	DAP	---	---	12	3	15
			DOG	---	---	1	1	2
			DGCM	---	---	1	1	2
	c	Dirigente aggiunto tecnico	DAP	---	---	13	5	18
			DOG	---	---	1	1	2
			DGCM	---	---	3	6	9
	d	Commissario Tecnico Capo	DAP	---	---	26	11	37
			DOG	---	---	4	16	20
			DGCM	---	---	8	7	15
	e	Commissario Tecnico	DAP	---	---	26	11	37
			DOG	---	---	17	20	37
			DGCM	---	---	14	12	26
I S P E T T O R I T E C N I C I	f	Sostituto Commissari Tecnici	DAP	13	13	---	---	26
			DOG	1	3	---	---	4
			DGCM	3	3	---	---	6
	g	Ispettore Superiore Tecnico	DAP	15	15	---	---	30
			DOG	1	10	---	---	11
			DGCM	4	4	---	---	8
	h	Ispettore Capo Tecnico	DAP	15	21	---	---	36
			DOG	5	18	---	---	23
			DGCM	9	9	---	---	18
	i	Ispettore Tecnico	DAP	21	28	---	---	49
			DOG	15	25	---	---	40
			DGCM	10	10	---	---	20
	l	Vice Ispettore Tecnico	DAP	160	72	---	---	232
			DOG	29	30	---	---	59
			DGCM	13	13	---	---	26
TOTALE				314	274	135	97	820

XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A2			
REQUISITI PROFESSIONALI E DI ANZIANITA' PER IL TRANSITO NEI RUOLI TECNICI DI EDILIZIA PENITENZIARIA			
Ruoli	Qualifiche		
		Comparto Funzioni Centrali	Comparto Sicurezza
F u n z i o n a r i T e c n i c i	a	Funzionario Tecnico con anzianità di servizio superiore a 20 anni nella qualifica, in possesso di Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria e Architettura, abilitazione professionale conseguita con Esame di Stato e iscrizione all'ordine professionale.	Primo Dirigente Tecnico
	b	Funzionario Tecnico con anzianità di servizio superiore a 15 anni nella qualifica, in possesso di Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria e Architettura, abilitazione professionale conseguita con Esame di Stato e iscrizione all'ordine professionale.	Dirigente Tecnico
	c	Funzionario Tecnico con anzianità di servizio superiore a 8 anni nella qualifica, in possesso della Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria e Architettura, abilitazione professionale conseguita con Esame di Stato e iscrizione all'ordine professionale	Dirigente aggiunto tecnico
	d	Funzionario Tecnico con anzianità di servizio superiore a 1 anno nella qualifica, in possesso della Laurea Magistrale o Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria e Architettura, abilitazione professionale conseguita con Esame di Stato e iscrizione all'ordine professionale	Commissario Capo Tecnico
	e	Funzionario Tecnico in possesso della Laurea Triennale in Ingegneria o Architettura o Assistente Tecnico in possesso di Diploma di Geometra o Perito Industriale con anzianità superiore a 15 anni nella qualifica, abilitazione professionale conseguita con Esame di Stato e iscrizione all'ordine professionale	Commissario Tecnico
I s p e t t o r i T e c n i c i	f	Assistente Tecnico con anzianità di servizio superiore a 12 anni nella qualifica, in possesso del Diploma di Geometra o Perito Industriale, abilitazione professionale conseguita con Esame di Stato e iscrizione all'ordine professionale	Sostituto Commissario Tecnico
	g	Assistente Tecnico con anzianità di servizio superiore a 8 anni nella qualifica, in possesso del Diploma di Geometra o Perito Industriale, abilitazione professionale conseguita con Esame di Stato e iscrizione all'ordine professionale.	Ispettore Superiore Tecnico
	h	Assistente Tecnico con anzianità di servizio superiore a 6 anni nella qualifica, in possesso del Diploma di Geometra o Perito Industriale e abilitazione professionale, conseguita con Esame di Stato.	Ispettore Capo Tecnico
	i	1. Assistente Tecnico con anzianità di servizio superiore a 4 anni nella qualifica, in possesso del Diploma di Geometra o Perito Industriale e abilitazione professionale conseguita con Esame di Stato. 2. Assistente Tecnico con anzianità di servizio superiore a 8 anni nella qualifica, in possesso del Diploma di Geometra o Perito Industriale ma privo di abilitazione professionale.	Ispettore Tecnico
	l	1. Assistente Tecnico con anzianità di servizio superiore a 2 anni nella qualifica, in possesso del Diploma di Geometra o Perito Industriale e abilitazione professionale conseguita con Esame di Stato. 2. Assistente Tecnico con anzianità di servizio superiore a 5 anni nella qualifica, in possesso del Diploma di Geometra o Perito Industriale ma privo di abilitazione professionale.	Vice Ispettore Tecnico

€ 1,00